



## **COMUNE DI RIPALIMOSANI** **(Provincia di Campobasso)**

### **CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica e Viabilità'**

Prot.1954 del: 04.03.2019

**VISTA** la richiesta, presentata, a mezzo PEC, in data 27.03.2014 dall' Agenzia del Demanio –Direzione Regionale Abruzzo e Molise – Servizi Territoriale Campobasso – Sede di Campobasso ed acquisita al protocollo di quest'Ente ala n.1773, intesa ad ottenere il rilascio del presente certificato per uso amministrativo;

**VISTI** gli artt.107 e 109 del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241, recante:Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

**VISTO** l'art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente Programma di Fabbricazione approvato dalla Giunta Regionale del Molise con deliberazione N. 5805 del 21.12.1992;

### **C E R T I F I C A**

Che le particelle riportate presso l'Agenzia del Territorio di Campobasso:-

**Foglio n. 12 p.lle nn. 17, 23, 24, 226, 229, 247, 248, 249, 250, 362, 509, 511, 512, 514, 515 e 523;**

ricadono nel vigente Programma di Fabbricazione in **zona "E1", agricola**, di cui al **D.M. 1444 del 02.04.1968**, contenente le indicazioni e prescrizioni riportate qui di seguito:

**N.T.A.**

E' consentita la destinazione di edifici per residenza, conduzione del fondo, attività di servizi e di ristoro e commercio prodotti agricoli.

#### **INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**

1)- Residenza ed annessi agricoli:

Indice di fabbricabilità : Residenza = 0,03 mc./mq.

Indice di fabbricabilità : Annessi agricoli = 0,07 mc./mq.

Superficie minima del lotto = mq. 3.000

Indice di copertura : max 0,05 mq./mq.

Altezza edifici : max mt. 7,50

N. dei piani : N. 2

Distacco minimo dagli edifici : mt. 10,00

Distacco minimo dai confini di proprietà : mt. 5,00

Distanza dalle strade : misure stabilite dal D.M. 1.04.1968, art. 19 della legge 6.08.1967, n.765

Pur consentendo il coacervo delle aree, il volume massimo realizzabile sul lotto non potrà superare il valore di mc. 0,25 x S1 (dove S1 è la superficie del lotto).

2)- Impianti particolari per l'agricoltura:

Indice di fabbricabilità fondiaria : 0,5 mc./mq.

Indice di copertura : max 0,25 mq./mq.

Altezza edifici : sono consentite altezze maggiori di mt. 7,50.

Si specifica che per impianti particolari sono intesi :

- ) Strutture per allevamenti intensivi
- ) Servizi agricoli collettivi
- ) Cantine sociali
- ) Frantoi, oleifici
- ) Caseifici
- ) Industrie di prima trasformazione di prodotti agricoli
- ) Centri di raccolta collettivi

Il Permesso di Costruire è subordinata, in questi casi, all'approvazione del Consiglio Comunale ed alla stipula di apposita convenzione.

Si omettono le norme che regolano la materia contenute nelle leggi dello Stato e della Regione.

**Le particelle sopra elencate non risultano essere state percorse dal fuoco.**

**Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.**

Si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.

**Dalla Residenza Municipale, li 04.03.2019**

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA URBANISTICA E VIABILITA'  
(geom. Giuseppe D'AMBROSIO)

